

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, in relazione a un contratto di finanziamento concluso con l'intermediario convenuto nel 2022, si rivolge all'Arbitro lamentando che la clausola contrattuale relativa al TAEG, indicato nella misura del 5,62%, non rappresenti l'effettivo TAEG del prestito, pari in realtà al 6%, e chiede ne venga dichiarata la nullità ex art. 125-bis, comma 6, T.U.B. Ritiene, in particolare, che la banca non abbia rispettato la definizione di «importo totale del credito», avendo introdotto anche le spese di istruttoria e il premio assicurativo, con l'effetto di «abbassare la misura percentuale del TAEG, così scorrettamente diluendola»; sostiene che l'inclusione «irregolare» nell'importo totale del credito di somme rientranti nel costo totale del credito comporti per il consumatore una sottostima del TAEG, dipendendo il calcolo dall'importo totale del credito, ex art. 19, par. 1, della direttiva UE 2008/48.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per consulenzialità della domanda; nel merito eccepisce la correttezza dell'indicazione del TAEG, che non include costi relativi alla polizza sottoscritta dal ricorrente, stante la sua natura facoltativa, e che il contratto di finanziamento riporta chiaramente le voci di costo applicate dalla banca per il calcolo del TAEG, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Eccepisce poi che l'All. 1 del contratto riporta il «ricalcolo» del TAEG, comprensivo del costo relativo alla polizza facoltativa. Chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo nel merito.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a esprimersi sulla legittimità della condotta dell'intermediario resistente in relazione a un contratto di finanziamento concluso nel 2022 con riferimento al quale il ricorrente lamenta l'erronea, e ingannevole, indicazione del TAEG.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3. L'eccezione preliminare di consulenzialità della domanda, che renderebbe il ricorso inammissibile, è infondata: è noto l'orientamento, ben consolidato in seno ai collegi territoriali dell'Arbitro, per cui la domanda è generica qualora, alla luce di una sua ricostruzione, operata non solo sulla base del contenuto del ricorso, ma anche del reclamo e della documentazione allegata in atti, non sia possibile ricostruire il *petitum* e la *causa petendi*; d'altra parte, l'indeterminatezza delle domande avanzate e la carenza di adeguato supporto probatorio possono determinare l'inammissibilità del ricorso laddove volte a sollecitare un'attività di tipo consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell'Arbitro (fra le molte, questo Collegio, nn. 11264/2024 e 5840/2020). Nel caso di specie è evidente al Collegio che la sollecitazione posta dal ricorrente possa qualificarsi come domanda di accertamento della correttezza della condotta dell'intermediario, con specifico riferimento alla violazione della disciplina speciale che regola la trasparenza nei rapporti contrattuali, ciò che rientra pienamente nell'ambito di competenza dell'Arbitro.
4. Venendo al merito, al contratto *de quo* è associata una polizza assicurativa facoltativa, finanziata dall'intermediario. Dai documenti prodotti agli atti emerge come nel SECCI e nel relativo allegato 1 sia indicato il TAEG rispettivamente senza e con l'inserimento della menzionata polizza. Il ricorrente produce una perizia, l'esame della quale mostra come il ricorrente contesti l'errata indicazione del TAEG perché non rappresentativo del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Propone un calcolo del TAEG considerando come capitale finanziato l'importo totale del credito risultante dal SECCI, che non include il costo della polizza assicurativa facoltativa, e come rimborsi l'importo della rata al netto della quota riconducibile al rimborso della polizza finanziata. Posto che una quota degli interessi (per un importo complessivo di 4.449,63 euro) è imputabile al costo della polizza finanziata, lo scostamento del TAEG dipende proprio dall'aver il ricorrente considerato, per il calcolo, l'importo totale del credito indicato nel SECCI, che tuttavia – contrariamente a quanto emerge dalla normativa – non comprende la polizza assicurativa facoltativa.
5. Ora, sul punto la disciplina è chiara: l'art. 121 del T.U.B. include nel costo totale del credito «gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza»; definisce l'importo totale del credito come «il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito»; e il TAEG come costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, precisando che «[n]el costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte». Inoltre, le *Linee Guida della Commissione Europea sull'applicazione della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori* suggeriscono che l'importo totale del credito debba essere epurato dei costi assicurativi solo se finalizzati all'erogazione del credito e, pertanto, necessari per l'ottenimento del finanziamento stesso. Al contrario, il prezzo di garanzie e/o servizi aventi natura facoltativa, posta la natura accessoria (in quanto connesse temporalmente) ma non funzionale (id est: causali) all'erogazione del credito, dovrebbe essere inserito nell'importo totale finanziato, in quanto materialmente messo a disposizione del cliente. In quest'ultimo senso si esprime anche il recente orientamento dei Collegi dell'Arbitro, affermando che ai fini della determinazione dell'importo totale del credito vanno considerati «non solo l'importo netto erogato [...] ma anche i costi finanziati facoltativi (quali le eventuali polizze facoltative) e

dunque messi a disposizione del consumatore da parte dell'intermediario» (così, fra le molte, ABF Torino, n. 5175/25). Si è inoltre avuto modo di precisare che l'errata rappresentazione nel contratto dell'importo totale del credito – ferma la correttezza sostanziale del TAEG – non è idonea a determinare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 125-bis TUB invocata dal ricorrente.

6. Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta dell'intermediario non è dunque censurabile.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE